

## Schema di Contratto

### ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO "RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO" – CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

- CIG 8784233264 -

TRA

COMUNE DI SEGRATE (nel seguito per brevità anche "Stazione Appaltante"), in persona di \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusta Provvedimento Sindacale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

\_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

#### PREMESSO CHE

- Con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino n. 492 dell'08/06/2021, esecutiva a termini di legge, è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di organizzazione e gestione della "Rassegna cinematografica all'aperto", con lo strumento dell'accordo quadro della durata di quattro anni con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), della Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da esperirsi mediante la piattaforma telematica regionale di e-procurement SINTEL, di ARIA S.p.A. Lombardia, Azienda Regionale Innovazione e Acquisti.
- Alla procedura sono stati invitati gli operatori economici che avevano manifestato interesse in risposta all'Avviso pubblico esplorativo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Segrate in data 13/05/2021.
- Con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il verbale di gara e disposto l'affidamento del servizio di cui trattasi, mediante accordo quadro, in favore del concorrente risultato primo in graduatoria \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, \_\_\_ - C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), oltre I.V.A.
- Sono stati esperiti positivamente i controlli circa il possesso in capo al Fornitore dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sicché l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- In data \_\_\_\_\_ è stato comunicato al Fornitore e alle altre imprese offerenti, il provvedimento di aggiudicazione, come prescritto dall'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- L'ammontare complessivo stimato dell'Accordo Quadro è pari ad € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa).
- Il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi, ha prestato garanzia definitiva, mediante \_\_\_\_\_.

- Il Fornitore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nel presente atto, nella documenti di gara e nell'offerta presentata.
- Il Fornitore riconosce espressamente che l'ammissione all'Accordo Quadro alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente atto e dei documenti di gara, nessuno escluso.
- La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per la Stazione Appaltante, nei confronti dell'operatore economico ammesso, in quanto l'accordo-quadro è un contratto normativo, alle cui condizioni si dovranno adeguare i futuri contratti "esecutivi" (nel prosieguo indicati anche come Contratti Attuativi).
- Il presente documento potrà contenere, unicamente per finalità di esposizione maggiormente circostanziata, anche obbligazioni scaturenti dalla sottoscrizione del Contratto Attuativo senza che ciò possa determinare alcuna aspettativa nei confronti dell'aggiudicatario.
- Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) Stazione Appaltante: l'Amministrazione comunale di Segrate;
- b) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Stazione Appaltante, da una parte, e il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Attuativi da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- c) Fornitore: \_\_\_\_\_ che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto, con particolare riferimento alla disciplina dei singoli Appalti Attuativi;
- d) Attivazione dell'Accordo Quadro: data di decorrenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, secondo la disciplina del presente atto;
- e) Data di Attivazione del Contratto Attuativo: data di decorrenza del termine di durata del Contratto Attuativo e di inizio di erogazione delle attività contrattuali, indicata nel Contratto Attuativo stesso;
- f) Contratto Attuativo: il contratto stipulato in attuazione del contenuto prefissato nel presente Accordo Quadro;
- g) R.U.P.: il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990;
- h) Responsabile della Fornitura: persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente delle forniture e dei servizi nei confronti della Stazione Appaltante.

#### ARTICOLO 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, l'offerta del Fornitore, il patto di integrità e le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni, quelle previste in atti e documenti prodotti dalla Stazione Appaltante prevalgono su quelle corrispondenti previste in atti e documenti prodotti dal Fornitore.

3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.;
- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per la Stazione Appaltante;
- d) dalle norme in materia di Contabilità della Stazione Appaltante;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di Diritto privato;
- f) dal Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

4. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

5. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati o con i Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

### ARTICOLO 3 - Oggetto e importo dell'Accordo Quadro

1 Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto il servizio di organizzazione e gestione della "Rassegna cinematografica estiva all'aperto".

2 Al fine di stipulare un Contratto Attuativo basato sul presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante, al sorgere della singola specifica esigenza, trasmetterà al Fornitore il Contratto Attuativo compilato con riferimento alla specifica prestazione oggetto dell'ordinativo.

3. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a stipulare i Contratti Attuativi basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro.

4. Il valore del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo ipotizzato dei Contratti Attuativi che presumibilmente verranno affidati nel quadriennio in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00), IVA esclusa.

5. Resta inteso che il massimale sopraindicato ha valore puramente indicativo, atteso che i servizi oggetto dei Contratti Attuativi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno della Stazione Appaltante. Il valore dell'Accordo Quadro, pertanto, non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'Accordo Quadro.

6. Al presente Accordo Quadro e agli Appalti Attuativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

#### ARTICOLO 4 - Durata dell'Accordo Quadro

1. La durata dell'Accordo Quadro è di quattro anni, con decorrenza dal perfezionamento dell'Accordo stesso, ovvero il minor periodo determinato dalla mancata o minore disponibilità, da parte della Stazione Appaltante, dell'importo massimo stabilito nel precedente articolo.

2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può procedere alla emissione dei singoli ordinativi di esecuzione. Pertanto, anche in seguito alla sua scadenza, l'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Attuativi affidati dalla Stazione Appaltante nel periodo di vigenza dell'Accordo stesso. Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo, il relativo Contratto ne disciplina anche la durata.

3. La conclusione dell'Accordo Quadro non vincola la Stazione Appaltante alla stipula di Contratti Attuativi e non costituisce presupposto per la richiesta e l'ottenimento da parte del Fornitore di qualsiasi indennizzo, risarcimento o riconoscimento pereffetto della mancata stipula di tali Contratti.

#### ARTICOLO 5 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nella lettera di invito, nell'offerta del Fornitore e nei Contratti Attuativi.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel presente atto e nei Contratti Attuativi; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Attuativi e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro e negli stessi Contratti Attuativi;
- b) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate alla Stazione Appaltante;
- c) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- d) non opporre alla Stazione Appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi connessi;
- e) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore è altresì tenuto a nominare un proprio responsabile di fornitura, che fungerà da referente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate alla Stazione Appaltante.

#### ARTICOLO 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire ogni proiezione nel rispetto delle seguenti condizioni e specifiche tecniche:

##### - Requisiti tecnici:

- Proiettore professionale a pellicola 35 mm, lampada Xenon 1600w o modello più aggiornato/successivo, eventualmente anche in formato digitale;
- Impianto audio minimo 400w;
- Schermo PVC B.CO 220 Ignifugo C1, dimensioni mt. L.6,00 x H.4,00 o modello più aggiornato/successivo;
- Ancoraggio dello schermo a terra con opportuni supporti;
- Elevatori con americana per schermo;
- Noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio attrezzature;
- Prestazione cineoperatore munito di patentino;
- Fornitura di un elettricista per ogni serata;
- Certificazioni elettriche a norma di legge;
- Fornitura di operatori di sicurezza nel rispetto del numero minimo richiesto dalla normativa di settore, presenti per la durata della proiezione, che dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio " Elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609;
- Fornitura estintore a norma;
- Piano della sicurezza;
- Impatto acustico.

##### - Pellicole:

- Contatto con le case di distribuzione per il noleggio delle pellicole;
- Noleggio n. 10 pellicole all'anno (indicativamente n. 40 nel quadriennio);
- Indicazione da parte dell'Amministrazione dei titoli;
- **Dovranno essere proiettati, prioritariamente, titoli cinematografici recenti, divulgati nelle liste di distribuzione da non più di due anni.**

##### - Noleggio sedie:

- Fornitura di n. 200 sedie monoscocca classe A ignifughe, impilabili e agganciabili (certificazione materiale a norma di legge), compreso il trasporto materiale e, per ogni serata nelle date che verranno pattuite (periodo luglio-settembre), posizionamento, smontaggio e riposizionamento nel magazzino indicato dall'amministrazione prossimo al luogo della proiezione.

- Gestione organizzativa:

- Presenza di personale incaricato per la posa e il ritiro delle sedie e per la gestione organizzativa e logistica di ogni serata (ricovero delle sedie presso struttura comunale, movimentazione materiale tecnico, ecc...);
- la Stazione Appaltante provvederà alla richiesta dei permessi SIAE e al relativo pagamento presso l'Agenzia Territoriale competente;
- Il Fornitore dovrà fornire idoneo protocollo anti Covid, conforme alla normativa di riferimento applicabile;
- Il personale del Fornitore dovrà rispettare il protocollo anti Covid e occuparsi di rilevare la temperatura corporea (con termoscanner) degli spettatori e fornire gel per igienizzare le mani;
- La Stazione Appaltante metterà a disposizione un locale, per il ricovero delle sedie e delle strutture, vicino al luogo della proiezione
- la Stazione Appaltante provvederà all'individuazione dell'area con idonea planimetria dove si svolgeranno le proiezioni e in cui dovranno essere posizionati sedie e schermo.

2. Il servizio dovrà essere eseguito dal Fornitore nei luoghi che saranno indicati dalla Stazione Appaltante, in ossequio al calendario di programmazione (tra giugno e settembre, nelle serate di venerdì o sabato) che sarà allegato al Contratto Attuativo e nel rispetto delle prescrizioni di legge e del Comandante della Polizia Locale del Comune di Segrate.

3. In particolare, fatta salva ogni successiva diversa indicazione della Stazione Appaltante, qualora l'evento non superi i 200 partecipanti, sarà necessario il rispetto dei seguenti adempimenti da parte del Fornitore, al quale dovrà essere necessariamente intestata l'autorizzazione:

- scaricare dal sito del Comune e compilare la richiesta di autorizzazione eventi inferiore a 200 persone;
- allegare breve descrizione dell'evento;
- relazione tecnica a firma del tecnico;
- planimetria del luogo con predisposizione sedute;
- dichiarazione di impatto acustico dell'area in cui si svolge l'evento;
- certificazione di conformità del telo di proiezione;
- certificazione di conformità impianti elettrici e proiettore;
- eventuali altre dichiarazioni a seconda del luogo prescelto;
- dichiarazione, indicazione dell'osservanza direttive norme Covid;
- corretto montaggio e certificazione degli allacci elettrici non appena montato il tutto.

4. Il Fornitore dovrà inoltre ottenere tempestivamente il rilascio di qualsiasi eventuale ulteriore permesso, licenza e/o autorizzazione che dovesse risultare necessario per l'esecuzione del servizio, secondo la normativa vigente in materia.

5. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

[ARTICOLO 7 - Corrispettivo e fatturazione degli Appalti Attuativi. Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva e retributiva.](#)

1. Il corrispettivo per la prestazione del servizio oggetto del singolo Contratto Attuativo eseguito verrà liquidato e pagato secondo il prezzo stabilito nell'offerta economica del Fornitore, nel rispetto della normativa vigente in materia di Contabilità.
2. La Stazione Appaltante pagherà il corrispettivo dietro presentazione di regolare fattura.
3. . Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

<b>Denominazione Ente:</b>	Comune di Segrate
<b>Codice Univoco ufficio:</b>	UFLPIA
<b>Nome dell'ufficio:</b>	Uff_eFatturaPA
<b>Cod. fisc. del servizio di F.E.:</b>	83503670156
<b>Partita Iva:</b>	01703890150

4. Ciascuna fattura dovrà contenere: i) il riferimento all'Accordo Quadro; ii) il riferimento al singolo Appalto Attuativo cui si riferisce. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro, comunicato dalla Stazione Appaltante, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalla Stazione Appaltante nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.
6. Rimane inteso che la Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.
7. Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).
8. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice Civile.
9. Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.
10. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
11. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'articolo 105 del Codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
12. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

13. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'articolo 105 del Codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

#### ARTICOLO 8 - Garanzia

1. Il Fornitore ha prestato regolare garanzia definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante \_\_\_\_\_ per un importo di € ... (euro .../..), calcolato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/16 e s.m.i., fatta salva la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/16 e s.m.i. medesimo.
2. La fideiussione è prestata a garanzia:
  - dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore in virtù del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del Patto d'Integrità;
  - del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.
3. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.
4. La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di valersi della fideiussione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
5. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere al Fornitore.
6. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Fornitore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

#### ARTICOLO 9 - Prescrizioni relative al subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

##### ***Ovvero in caso di ricorso al subappalto***

2. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:
  - dopo la stipula del Contratto Attuativo, il Fornitore deve depositare presso la Stazione Appaltante



almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione in formato elettronico dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

#### ARTICOLO 10 - Esecuzione in danno

1. Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altro operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

2. Per il risarcimento dei danni, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Fornitore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

#### ARTICOLO 11 - Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore risponde direttamente per eventuali danni a cose e/o persone derivanti e riconducibili, anche indirettamente, ad attività svolte, anche da terzi, nell'esecuzione del servizio, impegnandosi a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento.

2. È espressamente ricompresa nella sfera di responsabilità del Fornitore del servizio il danno da contagio Covid-19.

#### ARTICOLO 12 - Assicurazione

1. Per ciascun Contratto Attuativo, è obbligo del Fornitore stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la Stazione Appaltante e avere un massimale adeguato e, comunque, non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila)/per sinistro.

2. La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante);
- essere riferita specificamente al servizio in questione;
- prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate";
- coprire l'intero periodo del Contratto Attuativo (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
- riportare il massimale sopra indicato.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate.

4. Il Fornitore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte della Compagnia Assicuratrice.
5. Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, entro il termine che sarà dalla stessa comunicato, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

#### ARTICOLO 13 - Vigilanza e controlli

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, ed effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.
2. Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al Fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

#### ARTICOLO 14 - Risoluzione

3. Si conviene che la Stazione Appaltante, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro o il Contratto Attuativo, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
- d) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto Attuativo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal presente atto, dalla documentazione di gara o dai Contratti Attuativi;
- e) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante;
- g) nei casi di violazione degli articoli "Prezzi, corrispettivi e fatturazione", "Anticorruzione e Patto d'Integrità", "Divieto di cessione del contratto", "Tracciabilità dei flussi finanziari" e "Prescrizioni relative al subappalto" del presente atto;
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del d.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo d.P.R. n. 445/2000;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

4. Inoltre, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014.

5. Nel caso in cui venga accertato un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo Quadro o con i singoli Contratti Attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Stazione Appaltante formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, di incamerare le rispettive garanzie ove esse non siano state ancora restituite ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro o i singoli Contratti Attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Attuativi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Stazione Appaltante.

#### ARTICOLO 15 - Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs 159/2011, la Stazione Appaltante potrà recedere, rispettivamente dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Attuativo, in qualunque tempo previo il pagamento al Fornitore delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo previsto dal Contratto Attuativo con riferimento al quale è esercitato il recesso e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi, tramite PEC, con un congruo preavviso.

4. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

#### ARTICOLO 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del Codice.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del Codice in caso di subappalto.

#### ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto Attuativo.

#### ARTICOLO 18 - Certificato di regolare esecuzione del servizio

1. L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto di ciascun Contratto Attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il Fornitore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP o il direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Fornitore.

3. L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP con il direttore dell'esecuzione del contratto non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso dal RUP per accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma il Fornitore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

4. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

#### ARTICOLO 19 - Penali

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 10 (“Esecuzione in danno”) e 14 (“Risoluzione del contratto”), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:
  - mancata proiezione per fatto imputabile al Fornitore: 1 per mille, giornaliero, dell’ammontare netto dello specifico Contratto Attuativo;
  - ritardo nell’avvio della proiezione, rispetto all’orario indicato dalla Stazione Appaltante, per fatto imputabile al Fornitore: 0,5 per mille, per ogni frazione di ora (1/2 ora) di ritardo, dell’ammontare netto dello specifico Contratto Attuativo.
2. La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l’integrazione dell’importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).
3. Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo dello specifico Contratto Attuativo.
4. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.
5. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
6. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

#### ARTICOLO 20 - Anticorruzione e Patto d’Integrità

1. Il Fornitore ha sottoscritto il “Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Segrate”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 dell’11/03/2021, che, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. La Stazione Appaltante e il Fornitore si obbligano reciprocamente ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegnano, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Fornitore si impegna a:
  - a. rispettare i contenuti del Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i sub-contraenti;
  - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare la corretta esecuzione del contratto, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini della gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare la gestione del contratto;
  - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella fase esecutiva del contratto e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
4. Il Fornitore, inoltre, dichiara, con riferimento alla procedura di affidamento, di non avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
5. La Stazione Appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare

procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei precetti del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune Segrate.

6. La Stazione Appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del Fornitore che integri tentativo di influenzare, turbare o falsare l'esecuzione del contratto.

7. Il Fornitore segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Comune di Segrate qualsiasi atto posto in essere da dipendenti del Comune di Segrate o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare l'esecuzione del contratto, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

8. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con il Fornitore.

9. La violazione da parte del Fornitore di uno degli obblighi previsti dal Patto di Integrità, comporta l'applicazione di una penale sino al 5% del valore dell'Accordo Quadro e/o la risoluzione di diritto del medesimo Accordo e dei Contratti Attuativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nonché l'escussione della cauzione definitiva. La Stazione Appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante.

10. Il Fornitore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), e, pertanto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a qualsiasi titolo ad ex dipendenti del Comune di Segrate che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti.

#### ARTICOLO 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore, affidatario del singolo Appalto Attuativo, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in conseguenza, si impegna, ai sensi del comma 7 del predetto art. 3, a comunicare alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi che saranno dalla stessa indicati, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con l'indicazione del servizio, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; il Fornitore si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui sopra trasmessi.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., i singoli Contratti Attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

#### ARTICOLO 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi fiscali, nonché le conseguenze, che sotto forma di soprattasse, penalità, maggiori interessi o altro, derivassero da eventuali inottemperanze. Rimangono in capo alla Stazione Appaltante gli oneri su di essa gravanti *ex lege*.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico del Fornitore.

#### ARTICOLO 23 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente Accordo Quadro e di ciascun Contratto Attuativo, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

#### ARTICOLO 24 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

##### TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

##### FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Segrate, quale Stazione Appaltante, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

##### MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
  - per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.
- A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
- Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

#### EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

#### NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

#### SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in Attuativo, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali);
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

#### EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.



## DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il diritto di accesso dell'interessato (articolo 15) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]";
- il diritto di rettifica (articolo 16) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa";
- il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (articolo 17) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]";
- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]";
- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) "L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]";
- il diritto di opposizione (articolo 21) "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...].

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

## TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via I° Maggio snc, al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail [dpo@comune.segrate.mi.it](mailto:dpo@comune.segrate.mi.it).

## RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo email: ([dpo@comune.segrate.mi.it](mailto:dpo@comune.segrate.mi.it)) o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via I° maggio snc 20090 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

## ARTICOLO 25 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il

contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Attuativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Segrate, li \_\_\_\_\_

Il presente atto consta di n. \_\_ pagine.

Il presente atto viene redatto in digitale e dopo essere stato letto e confermato, viene sottoscritto come segue

COMUNE DI SEGRATE

FORNITORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Oggetto e importo dell'Accordo Quadro; Durata dell'Accordo Quadro; Obbligazioni generali del Fornitore; Obbligazioni specifiche del Fornitore; Corrispettivo e fatturazione degli Appalti Attuativi. Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva e retributiva; Garanzia; Prescrizioni relative al subappalto; Esecuzione in danno; Danni e responsabilità civile; Assicurazione; Risoluzione; Recesso; Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; Divieto di cessione del contratto; Certificato di regolare esecuzione del servizio; Penali; Anticorruzione e Patto d'Integrità; Tracciabilità dei flussi finanziari; Oneri fiscali e spese contrattuali; Foro competente; Trattamento dei dati personali; Clausola finale.

Segrate, li \_\_\_\_\_

IL FORNITORE